

## XCIII.

## TORNATA DEL 2 MARZO 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Seguìto della discussione del disegno di legge: *Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro* — Parlano sull'art. 16 (l'art. 15 essendo stato compreso negli articoli 1 e 2 già votati) i senatori Manfredi G., Manfrin, Di Sambuy, Majorana-Calatabiano, Auriti relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 16, e dei susseguenti fino al 22 compreso, ultimo del progetto — Osservazioni del senatore Di Sambuy all'art. 19 e risposte del ministro e del relatore — Approvazione dell'art. 11 ter rimasto sospeso, dopo osservazioni dei senatori Auriti relatore e Annoni, e del ministro — Rinvio del progetto all'Ufficio centrale pel coordinamento — Il presidente comunica una lettera con la quale viene partecipato l'annuncio della morte del deputato comm. Ferracciù — Commemorazione fatta dal presidente cui si associa in nome del Governo il ministro di grazia e giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e dei culti e quello della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

**Seguìto della discussione del progetto di legge:**  
« *Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro* »  
(N. 33).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del progetto di legge: *Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.*

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu approvato l'art. 14 del progetto ministeriale.

E poichè l'art. 15 fu già compreso nel 1° e nel 2° articolo che vennero approvati, passeremo ora all'art. 16: lo leggo:

Art. 16.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio vigilerà per mezzo d'ispettori all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti con la presente legge.

A tale scopo gl'ispettori delegati avranno accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e potranno prendere cognizione del contratto originario di assicurazione; ed ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello, che il capo d'impresa od industria occupa in media abitualmente, lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le contravvenzioni sono punite con multa estensibile al decuplo di un'annualità del premio di assicurazione.

Gli ispettori devono serbare il segreto sui processi di lavorazione delle fabbriche da essi visitate sotto pena di una multa da 50 a 500 lire, oltre la rifazione dei danni.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Due piccole modificazioni propone l'Ufficio centrale a questo articolo. In fine noi aggiungiamo: « salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale » aggiunta che il ministro accetta.

Viene in corrispondenza di quest'aggiunta una lieve modificazione anche là dove è detto: « Gli ispettori debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione delle fabbriche da essi visitate ».

Ora il segreto può essere conosciuto non solo per effetto della visita, ma anche per la conoscenza dei documenti e corrispondenza di ufficio; e nell'art. 298 del Codice penale è detto: « processi di lavorazione venuti alla loro conoscenza per ragione dell'ufficio », quindi si dovrebbe dire appunto nell'articolo che discutiamo come nel Codice penale: « il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che l'ultimo capoverso dell'articolo sia così concepito:

« Gli ispettori devono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di una multa da 50 a 500 lire, oltre la refusione dei danni, salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale ».

Senatore MANFREDI G. domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI G. Non sarà forse senza qualche utilità, che ci risovveniamo di una questione, cui ha dato motivo la disposizione, analoga a questa dell'art. 16, contenuta nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Per l'attribuzione data agli ispettori, intendesi impedita quella degli ufficiali della polizia giudiziaria? Non avranno questi facoltà di accesso nelle fabbriche e nei cantieri, per accertare le contravvenzioni ai regolamenti?

Se ne è disputato, ed una decisione del magistrato supremo ha ritenuto, che la lettera della disposizione non menoma punto l'attribuzione degli ufficiali della polizia giudiziaria; ai quali perciò spetta, come agli ispettori, il potere ed il dovere di visitare gli opifici e veri-

ficare l'osservanza dei regolamenti e degli obblighi ingiunti dalla legge. Ma di qui la critica della dottrina alla legge così interpretata; sia perchè l'ispezione richiede cognizioni tecniche, le quali non sono proprie che degli ispettori, che il Ministero può delegare; sia ancora perchè vuolsi serbato il segreto sui processi di lavorazione delle fabbriche; il qual segreto è affidato esclusivamente ai detti ispettori.

Io accenno semplicemente alla questione, che è sorta, perchè voglia il signor ministro e l'Ufficio centrale vedere, se una dichiarazione o in un senso o nell'altro, possa tornare opportuna ad evitare il ripetersi della controversia sulla disposizione che stiamo per votare.

Senatore MANFRIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFRIN. Io devo rivolgere una modesta domanda all'onorevole ministro rispetto a questo disegno di legge.

Certo io non entro nell'intrinseco, perchè a dire il vero non ho potuto bene afferrare se in questo disegno di legge abbia prevalso il concetto sociale del ministro o il criterio giuridico dell'onor. relatore; in quanta parte vi possano entrare o se si abbiano elisi a vicenda per lasciare dominante una specie di paradiso obbligatorio di società assicuratrici.

La mia domanda è molto modesta.

Questo disegno di legge impartisce delle facoltà al Governo, e difatti l'art. 16 dice: « Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà per mezzo di ispettori ».

Ora a questa nuova funzione del Governo terranno dietro nuovi funzionari? Se sì, prima di votare la presente legge sarà mestiere di interpellare il ministro delle finanze se consente a quest'aggravio. Perchè parmi che in realtà non si possa in un periodo nel quale si vanno cercando economie da ogni parte, aggravare indirettamente il bilancio, e nel mentre noi perfino restringiamo i dispendi diretti alla difesa del paese, aumentiamo i funzionari civili.

E questo mio timore non è senza fondamento, qualora si voglia por mente ad un fatto il quale probabilmente sarà noto, ma non so se realmente, sia a cognizione di tutti.

Dal 1876 a questa parte per soli funzionari civili abbiamo gravato il bilancio passivo annuo di oltre 18 milioni; e quantunque non mi sia mai stato possibile di avere una statistica del nu-

mero degli impiegati civili, nè molto meno di avere una statistica del loro movimento annuo, perchè dai bilanci non può ben risultare, tuttavia da calcoli fatti, apparirebbe che fossero questi funzionari civili dal 1876 aumentati all'incirca di 500 all'anno.

Al fatto per sè stesso grave, rispetto a questa materia, si aggiunge una circostanza che, a mio modo di vedere, lo rende più ed è che questi funzionari creati per tale argomento, certamente vorranno giustificare la loro esistenza facendo dello zelo, e quindi aumenteranno il malcontento che già esiste nelle classi produttrici.

Per questa ragione io non sarei assolutamente d'accordo, che la legge che stiamo ora discutendo, portasse per effetto che si dovesse aumentare il numero dei funzionari; quindi io chiederei che per maggior chiarezza all'art. 16 invece di dire «per mezzo di ispettori» si dovesse dire «per mezzo di delegati all'ispezione»; con ciò intendo che sieno dei funzionari già esistenti e non dei nuovi.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Quanto ha detto il senatore Manfrin è appunto quello che in parte avevo intenzione di osservare.

Sono contrario ancor io alla nomina di nuovi impiegati dello Stato, specialmente quando si tratta di creare delle categorie d'ispettori che non avendo poi molto da fare vorranno dimostrare la loro attività con zelo intempestivo; mi iscrivo fra coloro che son contrari allo zelo dei funzionari dello Stato: *Surtout pas trop de zèle*. E l'articolo che abbiamo sott'occhio consiglia di essere molto cauti in questo argomento per le ragioni che sto per addurre.

E mi permetta l'Ufficio centrale di addurre due osservazioni, conseguenze dirette di questa prima, per la quale mi trovo completamente d'accordo col collega Manfrin.

Nel capoverso secondo dell'articolo 16 viene detto: «ed ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo di impresa o industria occupa in media abitualmente, esso sarà denunziato all'autorità giudiziaria competente».

Ora qui è evidente che tanto questi ispettori qualora venissero nominati, quanto gli altri funzionari incaricati delle ispezioni, poichè se

le parole autorevolissime del senatore Manfrin avranno eco ed appoggio presso l'Ufficio centrale, si provvederà in questo piuttosto che in quel modo al controllo che lo Stato deve esercitare, è evidente, dico, che questi delegati, per fare quel tale zelo a cui accennavo dianzi, vorranno essere molto attenti e faranno molte di queste contravvenzioni.

Orbene, consideri il Senato quale sarà la situazione dei nostri industriali se oltre l'aggravio finanziario cui vanno incontro assicurando i loro operai, saranno ancora colpiti da frequenti denunce le quali talvolta potrebbero essere molto ingiuste; e mi spiego.

Purtroppo sappiamo quali siano le condizioni delle nostre industrie al giorno d'oggi.

Se un capo-fabbrica è obbligato a lasciar andare via molti dei suoi impiegati, e perciò abbandona, come credo ne abbia diritto, le relative loro assicurazioni, basterà che uno zelante ispettore vada a ricercare la media degli operai che sono stati anteriormente nella sua fabbrica per colpirlo, osservandogli che le condizioni dell'articolo 16 sono tassative e chiare.

La denuncia sarà rigorosamente esatta, e lo industriale, preso in fallo, avrà il male e le beffe.

Badi il Senato che da questa condizione di cose nasce un danno così evidente per gli industriali, che sono certo l'Ufficio centrale vorrà o favorirmi delle spiegazioni nel caso mi fossi ingannato, oppure troverà il rimedio alla lamentata iattura.

Un'ultima osservazione.

L'onorevole presidente nel leggere l'articolo dell'Ufficio centrale, disse 5000 lire invece di 500, e fu avvertito dall'onorevole relatore trattarsi di un errore di stampa.

Ora io credo che l'errore sarebbe di lasciare 500 e che convenga molto più arrivare alle 5000 lire.

Mi spiego.

Ciascuno sa come sia geloso un industriale dei suoi metodi e ritrovati e con quanta cura in certi casi ne nasconda a tutti il segreto. E chi rivelasse ad altrui così delicate cose non sapremo colpire che con una pena massima di 500 lire?

Le leggi le facciamo evidentemente per chi non si perita di mancare ai suoi doveri; così possiamo e forse dobbiamo supporre che qual-

cuno si lasci vincere dal desiderio di guadagni disonesti e che comperato e pagato da un industriale rivale o nemico, trovi il tornaconto a sborsare le 500 lire di multa nella peggiore ipotesi di essere scoperto; perchè possiamo anche supporre che rubi il segreto, e lo denunci ad un altro industriale e non venga neppure scoperto.

È tale la gravità di questa osservazione che spero, se non vado errato, di ottenere delle spiegazioni atte a tacitare la mia coscienza.

Questo art. 16, che non è uno dei cardini della legge, porta però tale gravame e tale pericolo e minaccia per la industria che vorrei essere rassicurato in proposito prima di dargli favorevole il voto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acqueterò subito i dubbi che furono sollevati intorno all'art. 16.

Dirò all'onor. senatore Manfredi che per le ispezioni, delle quali si parla nell'art. 16, il Ministero può servirsi tanto degli ispettori che sono addetti alla vigilanza delle industrie; quanto di altri funzionari che non rivestono la qualità di ispettori come ufficio permanente, ma che ricevano volta per volta una speciale delegazione.

L'art. 16 ha per iscopo di disciplinare le ispezioni in modo da salvaguardare il segreto delle fabbriche che è cosa gelosissima, ed impedire che un funzionario qualsiasi possa penetrarvi con questo pretesto senza speciale delegazione.

Quanto al timore che si voglia creare una classe di nuovi impiegati, dichiarerò subito al Senato che abbiamo già al Ministero di agricoltura e commercio un corpo d'ispettori industriali, e a questi principalmente incomberà l'incarico delle ispezioni. Essi, insieme agli ingegneri delle miniere esercitano già la loro sorveglianza sopra buona parte delle industrie indicate nell'art. 2. Questi ispettori avranno una cerchia maggiore di attribuzioni; e come il bisogno crescerà, il Governo senza aumentarne il numero, potrà delegare altri funzionari per coteste visite, non essendo nostro intendimento di moltiplicare con questa legge il numero dei funzionari governativi.

Che vi sia la necessità delle ispezioni, nessuno lo ha negato: ovunque ci sono industrie, anche indipendentemente dalla legge che di-

scutiamo, si è sentita la necessità di un corpo di ispettori.

Noi gli ispettori li abbiamo, e di questi a preferenza ci serviremo; se saranno insufficienti, si supplirà col delegare le ispezioni ad altri funzionari che si troveranno sul luogo dell'infortunio, senza aggravio della finanza.

E con questo credo di aver dissipati i dubbi espressi dagli onorevoli Manfredi, Di Sambuy e Manfrin.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Continuando nel sistema dei dubbi sollevati dai preopinanti, io chiedo al signor ministro ed un po' anche all'Ufficio centrale, questo: rimarrà la legge come è stata votata, o prima di andare in fondo ci saranno degli articoli che la chiariranno rispetto alla sua latitudine, di cui parlai nel primo giorno, e la cui gravezza è stata fin qui dissimulata?

Si lasceranno correre senza effetto le reiterate avvertenze dell'Ufficio centrale, che cioè la legge non avrebbe avuto la temuta latitudine? Non avrà alcun valore quanto disse il signor ministro, e appoggiò con la lettura di un brano della sua relazione, che cioè la legge non dovrà riguardare che la grande industria? Ma la lettera degli articoli votati dice il contrario.

Il limite dei dieci operai è solo dove entrano le macchine a vapore; ed è stabilito, non per le industrie pericolose, ma per tutte le altre. Per quelle pericolose manca il limite; e però sono colpite tutte, qualunque sia il numero dei lavoratori.

Ma se è così, a me pare fuori contestazione, che il signor ministro abbia del tutto dimenticato, che si tratta di molte decine di migliaia di piccoli esercenti, industriali e intraprenditori, che andranno colpiti, e sui quali occorrerà la sorveglianza.

Dissi nella prima tornata della presente discussione, che non c'è borgata la quale non ne conti qualcuno, e non c'è piccola città che non ne conti a decine; di piccoli esercenti o imprenditori nelle industrie edilizie e anche nelle cave. E notisi che le cave non sono invigilate oggidì; nè lo potrebbero, nulla avendo da fare con esse gl'ingegneri delle miniere: queste, nei rapporti col lavoro, sono in qualche guisa

sottoposte a qualche ispezione, e lo è principalmente l'industria in grande. Ma dalla legge che discutiamo viene colpita pur la mezzana, la piccola e la piccolissima, nè delle sole miniere, delle cave ben pure, e delle costruzioni.

E se è così, come sarà possibile invigilare le molte decine di migliaia di piccoli intraprenditori, non solo dal riguardo dell'osservanza della legge pei suoi fini di difesa dei lavori e di osservanza dei regolamenti, ma soprattutto nei rapporti con l'assicurazione obbligatoria? Ed è quello un primo concetto o quesito da non spregiare. E passo al secondo, che è assai più grave.

La legge immagina, col sistema delle vigenti assicurazioni, che si abbia a trattare di assicurazione della durata di un anno almeno; perchè di presente, lo sappiamo e ci è stato ripetuto dai più competenti più volte in questa discussione, presso le Casse le assicurazioni si fanno annuali e si rinnovano in fine d'anno.

Ma cotesta durata suppone che si tratti d'industrie che abbiano elementi di vita e vivano di fatto, per lo meno, tutte le stagioni di un anno. Invece la massima parte delle piccole e piccolissime industrie e imprese sono di loro natura intermittenti o di assai breve durata, e mancano di lavoro continuativo per tutto l'anno.

Aggiungasi che, d'ordinario, non hanno, e non possono avere lavoro per tutto il tempo in cui vivono, svolto dal medesimo numero di lavoratori. Eppure, stando alla legge, dovrebbero esercenti industrie o imprese fare tutti i giorni assicurazioni o scioglimento di assicurazioni, pel lavoro che si aggiunge, o per quello che si sospende o si limita o cessa del tutto. Ma tuttociò mi pare quasi impossibile. E dove impossibile non fosse, a regolarmente compierlo occorrerebbe una rete così fitta d'indagini, di vigilanza, d'ispezioni, per le quali il primo effetto sarebbe di arrecare una spesa enorme allo Stato, ed il secondo quello di rendere impossibile le piccole e forse anche le mezzane imprese.

I lavoratori dovrebbero poter divenire piccoli intraprenditori o industriali. In Francia in effetti si contano fino all'85 % gl'industriali che han cominciato la loro carriera da semplici lavoratori.

Noi invece con questa legge fatta in protezione del lavoro, renderemmo impossibile la trasformazione dei lavoratori in industriali o intraprenditori.

Eppure da noi, anche oggidi, nella industria edilizia ed in quella delle cave, quella benefica trasformazione avviene di continuo, benchè non sieno rari i casi di ritorno al lavoro, quando l'impresa non prospera.

Io non intendo di tornare a discutere il concetto direttivo della legge; la quale, stando alle cose che se ne son dette in Senato e all'accoglienza che esso pare le faccia, deve avere i suoi fondamenti economici, etici e sociali, e, se vuolsi, anche giuridici e politici. Ma rilevo solo la difficoltà della sua applicazione; e mi pare sarebbe pregio dell'opera che si dichiarasse categoricamente trattarsi soltanto di disciplinare le grandi industrie. Tanto meglio dovrebbe venirsi a tale dichiarazione, in quanto che il signor ministro ha detto più volte che quello che si fa colla presente legge non è che l'inizio del sistema; e però altre leggi dovranno venire, le quali forse dovranno assoggettare l'industria agricola, la marinaresca, e non so quali altre.

I miei dubbi adunque non si limitano alla questione del danaro occorrente per servire all'ufficio della vigilanza, ma toccano la sostanza della legge stessa, la quale fino all'art. 16 è stata assunta e votata nel senso di colpire ogni sorta d'imprese e d'industrie; e a tale concetto non si presta lo scarso provvedimento sia in ordine all'istituzione, sia in ordine alla spesa, del quale, con l'art. 16, il signor ministro si accontenta.

Senatore MANFREDI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI G. Ringrazio il signor ministro della sua risposta.

Nessuna autorità dunque, nessun ufficiale potrà entrare nelle fabbriche e nei cantieri senza l'autorizzazione accennata dall'onorevole ministro. Tale essendo il concetto dell'onorevole proponente, domando all'Ufficio centrale, se non creda utile l'aggiunta di qualche espressione, che tolga il dubbio.

Come ho accennato, una simile disposizione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ha avuto una contraria interpretazione

riguardo ai carabinieri che pretesero entrare nell'opificio, e vi entrarono effettivamente, per far verbale di contravvenzione ai regolamenti.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. L'opinione dell'Ufficio centrale è molto chiara.

Tutte le facoltà che esistono ora in virtù delle leggi attuali, per fine di pubblico interesse, come di pubblica sicurezza, d'igiene pubblica e simili sussistono; di queste non si parla nell'articolo e non si è fatta loro alcuna offesa.

Qui si tratta di quegli ispettori che sono incaricati, in forza di questa legge, di un ufficio speciale, quello di verificare se i regolamenti preventivi e gli altri obblighi con le legge imposti siano o no stati eseguiti.

In rapporto a questi ispettori, il ministro per assicurare quelli che si occupano di interessi finanziari, dice che non intende di creare un corpo apposito di ufficiali, ma che delegherà le nuove funzioni ad alcuni di quelli già esistenti nella pubblica amministrazione.

Quindi gli ufficiali ai quali non sia data siffatta delegazione non potranno fare ispezioni negli opifici e stabilimenti soggetti alle misure preventive.

Ma il funzionario di pubblica sicurezza non può entrare? Non possono entrare i rappresentanti dell'igiene pubblica? Sì, purchè sia a tutela dell'interesse pubblico ad essi affidato, e non a causa di questa legge speciale.

Viene la seconda osservazione che è quella fatta dall'onor. Di Sambuy.

Qui tolto l'errore di stampa, non abbiamo fatto altro che accettare il progetto ministeriale.

Se c'è l'obbligo di assicurare una certa indennità, in caso d'infortunio, ai propri operai, l'intraprenditore o industriale che non ha adempito a quest'obbligo toglie all'operaio e alla sua famiglia il mezzo di avere prontamente la indennità in caso d'infortunio dirigendosi alla Cassa di assicurazione.

Questo inadempimento è una contravvenzione che non può lasciarsi impunita, e gl'ispettori delegati debbono verificarne l'esistenza.

Dite che ciò sia una molestia per l'industriale; ma se davvero c'è una contravvenzione, se davvero l'assicurazione non è stata fatta, o è

stata fatta per un numero di operai minore di quello effettivo, come l'industriale che mancò ai suoi doveri può dolersi dell'accertamento della contravvenzione? Può dirsi molestia la denuncia di una contravvenzione realmente avvenuta?

Piuttosto secondo un sistema generale di emendamenti che furono da noi proposti, nella parte che riguarda questa contravvenzione, invece di dire « multa » diremmo « ammenda » perchè questa non è che una contravvenzione; al contrario manterremmo la parola « multa », quando si tratta di violazione di segreto, perchè allora si tratta realmente di un delitto, anche quando fosse fatta per imprudenza; e noi abbiamo aggiunto che in caso di rivelazione dolosa, si aggiungono le pene stabilite dal Codice penale.

Adesso vengo al senatore Majorana.

Il problema che egli pone era proprio della discussione degli articoli 2 e 3, poichè lì erano fissati i criteri delle industrie, delle imprese soggette all'assicurazione.

E comunque il senatore Majorana facesse delle difficoltà anche a me confidenzialmente, per quello che riguarda le cave e miniere, noi dell'Ufficio centrale gli abbiamo detto, che per la determinazione delle imprese ed industrie pericolose ci eravamo rimessi nella massima parte ai criteri del Ministero.

Questo rappresenta la pubblica amministrazione, ha fatto i suoi studi, e quindi se crede poter aggiungere qualche specificazione potrà farlo, ma una proposta concreta dovrebbe essere presentata dal senatore Majorana, ed allora anche noi la esamineremo.

Ma davvero, allo stato attuale in cui siamo a trattare di esecuzione, non mi pare che con una parola di esplicazione si possa supplire a quello che abbiamo già stabilito nella legge. Aderendo ad un concetto che trovammo giustissimo del Ministero, che cioè quando si tratta della definizione delle industrie pericolose, non per l'effetto dei regolamenti preventivi da prescrivere, ma per l'effetto di mettere l'obbligo delle indennità, tutto deve essere determinato nella legge. Ora la legge ha fatto questa determinazione negli articoli 2 e 3, e per conseguenza l'Ufficio centrale non crede che possa escogitare ora qualche mezzo per correggere o modificare quello che una volta fu votato.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'esplicita sua dichiarazione e rimane quindi assodato che per effetto della presente legge non verrà in nessun caso aumentato il numero degli impiegati. Ad ogni modo siccome l'onorevole ministro è interinale come ministro d'agricoltura, industria e commercio e fra breve, occupando egli un altro Ministero, avrà un successore al Ministero di agricoltura, così io non so se la dichiarazione sua potrà anche legare il successore. Per questa ragione desidererei vi fosse qualche cosa nel disegno di legge il quale accertasse questa promessa.

Siccome l'onorevole ministro mi accenna di sì, così mi rimetto anche in questo completamente in lui.

Senatore DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAMBUY. Su questo primo punto d'accordo sempre col senatore Manfrin ringrazio il signor ministro delle cortesie spiegazioni che ha dato e mi pare che una semplicissima modificazione, quella d'introdurre due parole « dei suoi (ispettori) », toglierebbe l'idea della creazione di un nuovo ordine di funzionari, rimanendo così ben inteso che ai suoi ispettori ordinari verrà anche devoluto questo nuovo incarico. Se accetta queste due parole rimane stabilito implicitamente che non si crea una nuova categoria d'impiegati.

Ho chiesto eziandio di parlare perchè forse non ho avuto la fortuna di spiegarmi ammodo nella seconda mia osservazione.

L'on. relatore Auriti ebbe la cortesia di osservarmi che la parola ammenda, invece della parola multa, sarebbe stata sufficiente per quanto io desiderava. Invece la mia osservazione poggiava proprio in merito alle espressioni dell'articolo ministeriale.

Il Ministero veda se è contento di questa dicitura. L'incarico di denunciare all'autorità giudiziaria ogniqualvolta il numero degli assicurati fosse inferiore alla media abituale, mi dà serio timore di un pericolo costante per questi industriali; ed ecco perchè. Spesso gli industriali sono obbligati di mandar via molti operai, e allora il numero delle assicurazioni è minore. Se in quel momento viene un ispettore zelante a dire - voi avete solo 30 assicurati e dc-

vreste averne 40, questa essendo la media vostra ordinaria da 3 o 5 o 10 anni a questa parte - capirete che danno avrà questo povero disgraziato già colpito in tutti i modi finanziariamente dalla crisi che travaglia le nostre industrie. Per conseguenza sopra questo punto io attiro l'attenzione non tanto dell'Ufficio centrale come del signor ministro, perchè se credesse di accettare l'articolo dell'Ufficio centrale nel quale non vi è quell'incarico tassativo, ma ve n'è uno più generico che risponde sufficientemente alle necessità del caso, si evita un pericolo; e ad ogni modo il ministro potrà sempre dare le opportune istruzioni ai suoi ispettori perchè procedano alle investigazioni che siano necessarie per l'esecuzione del loro mandato, ed il voluto controllo legislativo.

In quanto alla importanza della multa e non della ammenda comminata nel 3° capoverso non mi è stata fatta risposta, ma mi è stata fatta da un collega una osservazione giustissima. Mi si è venuto a chiedere; ditemi un po' quale è la rivelazione dolosa e quale non la è? E qui veramente mi sono trovato in un grave imbarazzo e non ho saputo rispondere, lo saprà forse l'Ufficio centrale: ad ogni modo uno schiarimento mi pare indispensabile, perchè la rivelazione in questo caso mi pare sia sempre dolosa, e l'aver aggiunto la parola lascia nascere un certo qual dubbio che vi possano essere due specie di rivelazioni. Io non lo credo; e però anche una parola per assicurarmi a meno che non si creda di togliere la parola « dolosa » sarebbe necessaria.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Per assecondare il desiderio del senatore Manfredi propongo che nella prima parte dell'art. 16 ove si parla « di ispettori, ecc. » si dica « degli ispettori delegati all'osservanza, ecc. » Preferisco questa espressione perchè essa implica la facoltà di servirsi di altri funzionari, con che si ovvia alla necessità di aumentare il numero degli ispettori titolari.

Con ciò resta inteso che il Ministero si servirà principalmente degli ispettori industriali per le ispezioni, e se costoro saranno insufficienti, delegherà volta per volta altri funzionari governativi.

Vengo alle altre osservazioni fatte dall'onorevole Di Sambuy. A lui pareva soverchia molestia quella indicata nel 2° capoverso dell'articolo 16; ma se guarda bene, in questo 2° capoverso si dice: « ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo d'impresa od industria occupa in media abitualmente, ecc. ».

Ora i capi fabbrica devono tenere il registro dei loro operai, e fanno l'assicurazione sul numero degli operai e sui salari. Per iscoprire la frode che mezzo c'è? Si va nella fabbrica, si verifica la media abituale degli operai, e se questa è inferiore a quella denunziata, si fa verbale di contravvenzione.

La frode infatti si avvera, quando l'industriale, per scemare il premio, denunzia un numero di operai inferiore a quello che abitualmente adibisce.

Se nel terzo capoverso dell'articolo vi fosse scritta soltanto la multa da 50 a 500 lire, allora si che sarebbe da temere che il segreto potesse venir tradito a buoni patti; ma prego l'onor. Sambuy di guardare che vi è un'altra aggiunta che dice: « oltre la rifazione dei danni ».

La multa è lieve pena, e per sè sola insufficiente a risarcire i danni, che può arrecare la propalazione del segreto industriale, perciò fu aggiunto alla pena l'indennizzo.

Fu chiesto inoltre: che differenza vi è fra la propalazione dolosa che voi punite ai termini del Codice penale, e la propalazione soggetta alla multa e al ristoro dei danni?

La differenza è questa: un ingegnere può propalare il segreto per imprudenza, e può farlo o per trarne lucro, o per danneggiare l'industriale; in quest'ultimo caso commette un delitto, e non basta la multa di cui parla quest'articolo, e ci vogliono le pene assai più severe che sono sanzionate dal Codice penale.

Se fu colpevole per leggerezza, manca il dolo, e quindi l'applicazione del codice penale; ma non per questo è scevro di responsabilità, per cui gli si applica la multa, oltre il ristoro dei danni.

Ecco le spiegazioni che posso dare all'onorevole Sambuy.

Sicchè con questi emendamenti di pura forma, l'articolo può essere senz'altro votato.

Devo ancora una risposta all'onor. Majorana.

È inutile rifare in occasione di quest'articolo

la discussione generale sull'estensione ed efficacia di questa legge.

Noi qui non provvediamo ad uno dei due scopi della legge, cioè alla vigilanza delle fabbriche.

Una volta ammessa la necessità dei regolamenti per tutela della vita ed integrità dell'operaio, la vigilanza del Governo è una conseguenza.

Ora con questo articolo che cosa si determina? Il modo come questo diritto di vigilanza si esplica.

Le cave e le miniere, delle quali si occupò l'onorevole senatore, sono anche oggi soggette a speciale regolamento e perciò a vigilanza governativa; in questo dunque non facciamo novità. Lo stesso dicasi per ciò che concerne gli opifici che adoprano macchine a vapore.

Nel modo stesso che sono ora soggette a vigilanza ed ispezione le cave, miniere, macchine a vapore, saranno in forza di questa legge sottoposte allo stesso trattamento tutte le altre industrie pericolose annoverate dagli articoli 1 e 2.

E poichè questa vigilanza si esercita per mezzo di ispettori che già esistono o per mezzo di delegati che il Governo può nominare senza aggravare l'erario dello Stato e la si esercita senza molestia, e per impedire che la legge sia violata, io non so intendere il valore delle contrarie obbiezioni.

Il dire che il Governo ha facoltà di vigilare non importa che queste visite si debbano fare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese: si fanno quando il bisogno lo richiede, come lo consente il numero degli ispettori di cui il Governo dispone.

Naturalmente, il sapere che il Governo vigila ed ha il mezzo di esercitare questa vigilanza, sarà un freno per coloro poco disposti ad attuare le prescrizioni del regolamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dunque proposti all'articolo 16 sono i seguenti:

Aggiungere al primo comma alla parola « ispettori » la parola « delegati ». Nel terzo paragrafo dove si dice: « Le contravvenzioni sono punite con multa » si dica « Le contravvenzioni sono punite con ammenda ». Poi sostituire all'ultimo paragrafo del progetto ministeriale, quello proposto dall'Ufficio centrale che ho già letto.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. L'emendamento proposto dal signor ministro, prova l'intendimento suo fermo di non voler aumentare il numero dei funzionari per effetto di questa legge.

Io lo pregherei ad ogni modo, per maggior chiarezza, affinchè non apparisca dall'articolo che il Ministero di agricoltura è obbligato d'impiegare ispettori o funzionari suoi, ma che egli può anche trovarsi altrove; lo pregherei, ripeto, di accettare la seguente modificazione: « Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti colla presente legge.

« A tale scopo i delegati all'ispezione avranno accesso nelle fabbriche, ecc. ».

Se l'onor. ministro l'accetta, mi pare risulti una maggiore chiarezza, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Il senatore Manfrin propone a quest'articolo la seguente modificazione:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà all'osservanza dei regolamenti e degli obblighi imposti colla presente legge.

« A tale scopo i delegati all'ispezione avranno accesso nelle fabbriche, ecc. ».

Il signor ministro, l'accetta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che la proposta dell'onorevole senatore Manfrin coincida perfettamente con la mia; ma poichè egli la crede più chiara non ho difficoltà di accettarla.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Dicendosi ammenda estensibile fino al decuplo dell'annualità del premio di assicurazione, si potrebbe oltrepassare il massimo dell'ammenda stabilita dal Codice. Sarebbe meglio dire « ammenda » senza altro, ed allora il limite massimo sarebbe appunto quello del Codice.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io devo una spiegazione all'Ufficio centrale, e un'altra al signor ministro.

Avevo premesso che gli articoli votati abbracciano ogni maniera d'industrie e d'imprese che entrino nella categoria delle pericolose.

Avevo soggiunto che il signor ministro ci aveva letto un brano della sua relazione da cui si desume che il suo pensiero è di applicare la legge dell'assicurazione obbligatoria, limitata alle industrie e imprese pericolose e importanti. E, intendiamoci, la questione è qui di assicurazione obbligatoria: le altre leggi d'igiene, di età di lavoratori e simili, si possono fare e restano per lo più lettera morta, come è stata la parte di esse che si riferisce alle piccolissime, piccole e mezzane industrie, anche delle cave alle quali giammai si è fatto alcun genere di tentativo di applicazione.

Ma, trattandosi dell'estensione da dare all'assicurazione obbligatoria, io ammettevo che eravamo proprio in tempo, ove l'Ufficio centrale ed il signor ministro avessero voluto, d'inserire una disposizione limitativa, dichiarativa, esplicativa degli articoli votati.

Indi, nel riordinamento delle disposizioni della legge, ci sarebbe stato modo di togliere quella specie di contraddizione apparente tra la premessa e la spiegazione o la conseguenza: dunque difficoltà che potesse dar luogo ad una pregiudiziale non ve ne era.

Vengo al signor ministro, il quale dice: fermiamoci a quello che è votato; qui non si tratta che dell'applicazione. No, signor ministro, qui si tratta dell'affermazione, non già del diritto, badi, ma del dovere del Governo di porre in atto tutto questo ben di Dio, che cioè: gl'ispettori delegati devono aver accesso nelle fabbriche e nei cantieri, e possono prender cognizione del contratto originario d'assicurazione; ed *ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo impresa od industria occupa in media abitualmente, lo denunziano* all'autorità giudiziaria competente. Ora questo che è diritto rispetto al capo impresa o industria, e che tale rimarrebbe nel mero interesse pubblico, e però come tanti diritti dello Stato potrebbe rimanere lettera morta; diviene formale obbligazione allorquando con la legge si minacciano pene a imprenditori e ad eserciti ove non assicurino e secondo verità, e d'altra parte costringe le Società di assicurazione a ricevere le domande di assicurazione

per le più piccole e per le mezzane imprese o industrie.

Il ministro è in dovere di sorvegliare perchè non si commettano violazioni alle leggi, le quali sono reati, e non si compiano frodi in danno delle Società assicuratrici; ha dovere d'invigilare affinchè la legge sia eseguita. Ma allora torno a domandare: È vero o non è vero che in Italia non vi è borgata ove la piccola industria e la piccola impresa non siano esercitate così per l'edilizia come per le cave?

Questo è indiscutibilmente vero; e come allora si accetta l'idea di coloro che dicono al signor ministro: Impegnatevi a non spendere un centesimo in più delle spese attuali in vigilanza ed ispezioni? Potrà mai il signor ministro insistere, perchè la legge si ammetta e si applichi larghissimamente, perchè sia investito del diritto e del dovere di porla in atto, e poi, quando si tratta di averne i mezzi essenziali, tirarsi indietro e dire: non me ne occorrono? Potrà darglisi potestà di distruggere il suo dovere creato con questa legge di vegliare affinchè essa non rimanga lettera morta, ciò che si convertirebbe in un privilegio per coloro che non la eseguono? Potrebbe egli pretendere che si astenga dallo esercitare la vigilanza per osservare la legge, sì per la denuncia delle assicurazioni, che per l'impiego dei soli lavoratori assicurati? Non lo può fare. Ma allora egli deve avere il coraggio di dire al Senato, che mostra tanto buon volere di questa legge detta di pacificazione e di progresso: Qui danaro certamente ce ne vuole; accordatemelo, ed io lo impiegherò in modo rispondente al bisogno, cioè ai fini della legge. Ma questo pare non voglia il signor ministro, e forse anche il Senato.

E allora?

Non vi sarebbe che una via, che ho già accennata; ed eravate e siete ancora in tempo di seguirla: affermare cioè la limitazione della legge alla sola grande industria.

Detto ciò, siccome non voglio fare alcuna proposta, perchè non sono favorevole al principio cui la legge è informata, pongo termine al mio dire.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Mi permetto però prima di avvertire che mi parrebbe opportuno in questo art. 16 di sostituire la parola « Ministro » all'altra « Ministero », poi-

chè, in generale, nelle leggi si dice sempre: « il ministro ».

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene.

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente questa modificazione.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 16 di cui ho dato lettura sono proposti varii emendamenti, concordati dal signor ministro con l'Ufficio centrale.

Verremo ora ai voti.

Il primo emendamento consiste nel sopprimere nel capoverso primo le parole « per mezzo d'ispettori ».

Pongo ai voti le parole medesime: coloro che intendono che siano mantenute sono pregati di alzarsi.

(Non sono mantenute).

Pongo ai voti l'altro emendamento, la sostituzione cioè delle parole « i funzionari da lui delegati » alle parole « gl'ispettori delegati » nel secondo capoverso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il quarto capoverso come è proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministro « Le contravvenzioni sono punite con ammenda ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Finalmente rileggo, per porlo ai voti, l'ultimo alinea proposto dall'Ufficio centrale in sostituzione di quello del Ministero.

« I funzionari delegati debbono serbare il segreto sui processi di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragione dell'Ufficio, sotto pena di una multa di L. 50 a 500, oltre il risarcimento dei danni, e salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 16 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Beninteso che poi nella numerazione questo articolo prenderà quel numero che gli spetterà.

Ora passiamo all'articolo 17.

#### Art. 17.

Salvo i casi previsti dall'articolo 14, con lo adempimento delle prescrizioni della presente legge i committenti o capi di imprese od industrie, di cui negli articoli 2 e 3, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Noi comprendevamo questo nell'articolo 6: ma essendosi abbandonato quel nostro emendamento, dobbiamo ora aderire a questo articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

L'azione per ripetere le indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. C'era nato uno scrupolo, su cui forse non sarà bisogno d'insistere.

Nel Codice civile c'è la disposizione dell'articolo 2145 relativa alle prescrizioni brevi, per le quali esclude alcuni dei motivi ordinari di sospensione della prescrizione.

Quando si tratta di prescrizioni brevi di altre leggi sorge la disputa se quella disposizione, che nel modo come è formolata è tassativa solamente per le prescrizioni brevi del Codice civile, si debba applicare anche per le prescrizioni brevi di altre leggi.

Per cautela noi avevamo detto: « osservata per l'azione civile la disposizione dell'art. 2145 del Codice civile ».

Non so se i signori giuristi che si trovano qui credano che questo sia utile o no.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare inutile.

Senatore AURITI, *relatore*. Allora non insistiamo; s'intende però con questa dichiarazione che l'aggiunta si ritiene superflua, perchè la giurisprudenza già stabilita basta a rimuovere i dubbi.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 18 nel testo che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 19.

Coloro, che, a termini degli articoli 2 e 3, essendo obbligati ad assicurare i loro operai non vi ottemperano, ovvero decadono dall'assicurazione stipulata per mancato pagamento delle rate o per altro inadempimento dei patti scritti nella polizza, sono tenuti a prestare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Si potrebbe dire invece di « inadempienza », « inadempimento ».

Senatore AURITI, *relatore*. Si può dire: « inadempimento dei patti scritti nella polizza ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io vorrei che mi si favorisse una spiegazione: chiedo scusa di tornare così spesso su quest'argomento, ma mi pare indispensabile.

All'articolo 19 capisco e credo necessaria la tassativa obbligazione; ma ricordando ancora le disposizioni in cui pur troppo versano, specialmente in questi tempi, gli industriali, mi chiedo che cosa accadrà quando si troveranno in cattive acque e non potranno pagare.

Se un industriale mezzo fallito non ha potuto materialmente pagare le rate cui la legge lo obbliga, come farà se verrà condannato a pagare doppie le indennità? Ma dove andiamo? Io mi chiedo proprio se questa non è una condizione troppo violenta. Capisco che sia indispensabile di avere il controllo voluto per obbligare gli industriali a pagare i premi, ma quando arriviamo al punto di vedere quali sono le pene nelle quali debbono incorrere, quando mancassero ai loro impegni, vorrei che si tenesse conto della impossibilità, o forza mag-

giore nelle quali pur troppo qualcuno si potrà trovare.

Non vedo io stesso la forma nel quale si può contemplare questo caso. Purtroppo siamo in condizioni cattive.

Chi, potendo, non vorrà pagare i premi dell'assicurazione, sarà punito ben a ragione e condannato a pagare due volte l'indennità; ma chi non avrà potuto pagare senza nessuna colpa sua, vogliamo proprio vederlo condannare?

Mi si conceda una spiegazione; vedasi se è possibile di fare qualche distinzione. La potranno fare i tribunali? Temo di no; essi hanno questo articolo tassativo da applicare, e commineranno le pene senza riguardo di sorta.

Quindi pregherei il signor ministro di volermi favorire una spiegazione in proposito.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 19 è la sanzione necessaria perchè il contratto di assicurazione sia adempiuto, avvegnachè nelle polizze sta scritto che la Cassa assicuratrice non paga le indennità quando l'assicuratore non soddisfa i patti stipulati.

L'assicurazione obbligatoria imposta da questa legge ha per iscopo di garantire agli operai una indennità in caso d'infortuni. Ora l'assicurazione non ha efficacia, non ha valore, se non in quanto il contratto di assicurazione sia osservato.

Se il capo fabbrica non adempie i patti dell'assicurazione, ne viene di conseguenza che la Cassa non paga, e quindi va in fumo lo scopo della legge. In tal caso dovrebbe risorgere intera la responsabilità ai termini del Codice civile, perchè noi in tanto dispensiamo il capo fabbrica dalle conseguenze della responsabilità civile, in quanto adempie l'obbligo dell'assicurazione e ne mantiene i patti.

L'obbligo che imponiamo all'industriale vuole essere concreto, ed efficace, cioè mantenuto in guisa che la Cassa di assicurazione paghi l'indennità; se per colpa sua il contratto di assicurazione va a monte, il meno che si può fare è di assoggettarlo al pagamento del doppio. Dunque non è una pena che noi infliggiamo, è una severità necessaria perchè l'imprenditore o il capo officina adempia alle condizioni del

contratto. Se non mettiamo questa sanzione è inutile fare la legge.

Badi, on. Di Sambuy, noi per tutelare l'industria, ci siamo opposti a chi voleva porre a suo carico le conseguenze della colpa grave; ma dopo averla liberata da questa minaccia, dobbiamo anche pensare che questa legge non riesca a nulla; dobbiamo obbligare cioè l'assicuratore a mantenere gli impegni dell'assicurazione. Nè l'impotenza dell'industriale è scusa sufficiente per esimerlo dalle conseguenze. A nulla giova indagare il motivo, che gli impedi di eseguire i versamenti. Intanto l'industriale è dispensato dal sopportare l'intera responsabilità giusta le norme del Codice civile, in quanto lo si obbliga ad assicurare ai suoi operai un'adeguata indennità. Se si ammettesse che l'industriale possa, mancando ai patti dell'assicurazione, frustrare gli effetti della legge, tanto è non farla la legge.

L'obbligo dell'assicurazione, implica il dovere di osservarne i patti: chi li viola è tenuto a pagare il doppio, senza di che l'obbligo non avrebbe pratico valore.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Siamo d'accordo, onorevole ministro, capisco la necessità di questo art. 19, capisco che bisogna comminare una pena all'industriale il quale non adempiesse ai suoi obblighi, ma ho voluto accennare ad un caso speciale, e domando: se questo disgraziato fallisce, verrà condannato perchè non ha potuto materialmente pagare i premi, e sarà condannato a pagare una indennità doppia?

Ecco il quesito fatto, perchè i tribunali non possono entrare in queste distinzioni, quando la legge è generica.

I tribunali debbono vedere qual'è la legge, ed applicarla severamente.

Dunque, veda l'onorevole ministro che, se mi concede una espressione comune, egli predicava ad un convertito dicendomi quanto egli ha detto.

Io auguro alle nostre industrie di togliersi dalle pessime condizioni in cui versano, e spero che potranno svolgersi e tornare a ricchezza, la quale sarà ricchezza della Nazione; ma se le cose vanno come oggi, non sarà eccessiva la preoccupazione nostra intorno ad argomenti che possono essere nocivi verso una classe che vogliamo proteggere ed aiutare.

Questo è il fatto; io non dico di far qui una eccezione, ma prego di prevedere il caso che mi sono fatto debito di esporre.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Questa impossibilità assoluta come si può determinare nella legge?

Anche nel caso di fallimento, quelli che prenderanno l'amministrazione del patrimonio del fallito, debbono adempiere a quest'obbligo, come si deve pagare la fondiaria, senza ricercare se ci sono o no i mezzi.

Qui si tratta di soddisfare impegni che son venuti in conseguenza dell'assicurazione.

Nel sistema della legge attuale, quando si sia stipulata l'assicurazione, l'industriale è esonerato dalla comune responsabilità civile per colpa, ed assume obblighi nuovi ai quali non si può sottrarre.

Il corrispettivo di quello che si è ottenuto, sta nella regolarità del pagamento de' premi di assicurazione; se si manca agli obblighi dell'assicurazione, l'indennità, in caso d'infortunio, sarà del doppio, come sanzione dell'obbligo violato. Senza questa sanzione, la legge non avrebbe autorità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola rileggo l'art. 19 con le modificazioni concertate fra il ministro e l'Ufficio centrale.

#### Art. 19.

Coloro che, a termini degli articoli 3 e 4, essendo obbligati ad assicurare i loro operai non vi ottemperano, ovvero decadono dall'assicurazione stipulata per mancato pagamento delle rate o per altro inadempimento dei patti scritti nella polizza, sono tenuti a prestare le indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 20.

I committenti o capi d'impresa od industria, anche se non indicata dagli articoli 2 e 3, devono nel termine non maggiore di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'au-

torità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una multa da L. 50 a 100, servendosi dei prospetti a tal uopo prescritti dal regolamento, di cui all'art. 22.

L'autorità locale di pubblica sicurezza trasmette senza indugio questi prospetti al prefetto della provincia, il quale li comunica alla fine di ogni trimestre (computato a partire dal 1° gennaio) al Ministero di agricoltura industria e commercio.

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale proporrebbe nel primo comma di dire « ammenda » invece di « multa », e togliere le parole: « servendosi dei prospetti a tale uopo prescritti dal regolamento di cui all'articolo 22 ».

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Io vorrei pregare il ministro e l'Ufficio centrale di sopprimere assolutamente questo secondo comma dello articolo, perchè non è materia da legge. La legge deve stabilire quelli che sono diritti ed obblighi; ma questa è faccenda di servizio interno. Quando si è adempiuto all'obbligo di dar notizia alla autorità di P. S., il ministro poi con circolari, o con quel tale regolamento che deve servire all'osservanza della legge, prescriverà tutto ciò che si deve fare.

PRESIDENTE. Consente il signor ministro?

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

Senatore AURITI, *relatore*. Acconsentiamo.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Sono proposti due emendamenti: il primo che alla parola « multa » si sostituisca quella di « ammenda ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi è stata proposta la soppressione di tutte le parole che seguono « servendosi dei prospetti a tal uopo prescritti dal regolamento di cui all'art. 22 ».

Per conseguenza io pongo ai voti queste parole di cui l'Ufficio centrale ed il ministro concordano la soppressione.

Chi le vuole mantenere è pregato di alzarsi.

(Non sono mantenute).

Da ultimo l'Ufficio centrale ed il ministro, propongono la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 20.

Chi approva questo secondo capoverso voglia alzarsi.

(Non è approvato).

In conseguenza pongo ai voti l'art. 20 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 21.

Le multe e le penalità comminate dalla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura e commercio, che ne dispone per incoraggiare e sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumono l'obbligo di sovvenire gli operai feriti sul lavoro durante le due prime settimane d'infermità.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Per evitare inesattezze ed equivoci proporrei di sostituire alle parole « Le multe e le penalità » queste altre « Le pene pecuniarie ».

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Si potrebbe dire: « Le somme derivanti dalle pene pecuniarie ».

Si potrebbero sopprimere le parole « incoraggiare e ».

Di più vi è una piccola aggiunta da fare in ultimo, ed è questa: « Delle somme disposte il ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato ».

PRESIDENTE. A questo art. 21 sono dunque proposti i seguenti emendamenti:

1° Invece di dire « Le multe e le penalità comminate dalla presente legge, ecc. » si dica: « Le somme derivanti dalle pene pecuniarie comminate dalla presente legge, ecc. ».

Senatore AURITI, *relatore*. Sarebbe meglio dire: « Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge » perchè non si possono esigere che per contravvenzione.

PRESIDENTE. Il primo emendamento allora sarebbe questo: invece di dire « Le multe e le penalità comminate dalla presente legge, ecc. » si dica: « Le somme riscosse per contravven-

zioni alla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale, ecc. ».

L'altro emendamento consisterebbe nel togliere la parola « incoraggiare » e lasciare solo la parola « sussidiare ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Quando ci troviamo imbrogliati nella formola delle leggi, ciò avviene di solito perchè vi sono delle parole di troppo.

Nell'art. 21 invece di dire: « a disposizione del ministro d'agricoltura e commercio che ne dispone per incoraggiare, ecc. » basta sopprimere le parole « che ne dispone » perchè l'articolo sia meglio redatto.

Senatore AURITI, *relatore*. Sta benissimo.

(*Segni di adesione per parte del ministro di grazia e giustizia*).

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza adunque rileggerò l'art. 21 con le ultime modificazioni proposte.

#### Art. 21.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge sono versate nella Cassa Nazionale per gli infortuni a disposizione del ministro di agricoltura e commercio, per sussidiare le Società di mutuo soccorso, che assumano l'obbligo di sovvenire gli operai feriti sul lavoro durante le due prime settimane d'infermità.

Delle somme erogate il ministro unirà l'elenco annuale nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Pongo ai voti il complesso dell'art. 21 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 22:

#### Art. 22.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentiti il Consiglio di Stato e la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

Senatore AURITI, *relatore*. Abbiamo proposto la soppressione dell'ultima clausola di questo articolo, non per contraddire al pensiero del Governo che vuole si debba consultare la Commissione per le istituzioni di previdenza e sul lavoro. È questione di forma.

Se fosse messa nell'articolo questa clausola, sarebbe sanzionata per legge l'esistenza di tale Commissione che sta per sola virtù di regolamenti.

Quindi propongo che si cancellino le parole: « e la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa proposta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale accettata dal ministro, di sopprimere le parole in fine dell'art. 22: « e la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro ».

Chi vuol mantenere queste parole, è pregato di alzarsi.

(Non sono mantenute).

Pongo ai voti l'art. 22 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 3

(Approvato).

Ora torniamo all'art. 11 *ter* che fu sospeso. Lo rileggo.

« Qualora dopo i primi 11 giorni d'infermità, non sia stata determinata la specie d'inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera, fissata al n. 3, dell'art. 11. « Della somma di questa indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva ».

Senatore AURITI, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Questo articolo avrebbe potuto connettersi a quello che era un intero ordinamento di procedura da noi proposto, ma di esso già gran parte dell'utilità è mancata, perchè è tolta la possibilità del giudizio civile per la colpa grave, in mancanza del giudizio penale.

Bisogna convenire che, quando ci fu comunicata la formola di questo articolo, fece in noi

una grata impressione, come un mezzo semplice che avrebbe agevolata la riscossione dell'indennità

Pur tuttavolta io credo che il ministro debba spiegarci il modo come funzionerà, e se si può fare a meno, anche nei primi atti, dell'autorità giudiziaria.

Quando abbiamo una lettera di cambio, sullo stesso titolo sta la quantità di ciò che si deve pagare, e l'inadempimento si constata col protesto; quindi l'usciera trova da sè, nell'atto stesso che ha in mano le condizioni dell'esecuzione, e va innanzi. Invece, quali ipotesi qui abbiamo?

Un infortunio sul lavoro, che abbia causato nell'operaio invalidità al lavoro, e che questa duri entrando nell'undecimo giorno, viene allora la prescrizione della legge.

Questo articolo dice:

« In questo caso, se dentro i primi 11 giorni non si sarà liquidata la quantità dell'indennità si darà provvisoriamente una somministrazione giornaliera calcolata sulla base del numero terzo dell'art. 11 ».

E qui è da notare che la incapacità può essere parziale o può essere totale. Nel numero secondo si calcola la incapacità parziale, nel numero terzo la incapacità totale.

Ora se viene l'operaio e dice: siamo precisamente in questi casi, non si è liquidata la indennità, mi si paghi provvisoriamente questa somministrazione giornaliera, l'istituto assicuratore può dire di no; qui è un disastro, ma non in occasione di lavoro. Ovvero, non c'è incapacità al lavoro. Ovvero, c'è stata incapacità al lavoro, ma non dura tuttavia.

Mi pare adunque che la polizza di assicurazione non possa essere un titolo sufficiente in mano di un usciere per andare ad esigere questa assicurazione giornaliera. Dunque c'è bisogno di qualche altra cosa, c'è bisogno di ricorrere al giudice, e il giudice, checchè si voglia fare nelle cose umane in cui la volontà non si rassegna immediatamente all'adempimento dei propri obblighi, potrà essere necessario non poche volte.

Ora, essendo così, io domando al signor ministro se crede che in questo caso si ricorra all'autorità giudiziaria secondo le regole comuni, e non ci sia bisogno di precisar altro nella legge.

A noi non sembrava che l'indicazione della necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria creasse la lite, ma che bensì posta l'inevitabilità di una lite, bisognasse di necessità trovare il giudice chiamato a risolverla.

Io non so ancora il modo come funziona in atto questa parte dell'assicurazione. Ammetto che forse l'istituto di assicurazione si farà mandare un certificato medico, ma questo certificato medico esso stesso può essere oggetto di contestazione.

GHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Alla domanda mossa dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale risponde il regolamento approvato con regio decreto per la Cassa Nazionale sugli infortuni.

In esso si dice come si denuncia l'infortunio, come si accerta e quando comincia a decorrere il pagamento delle indennità sia nel caso d'incapacità assoluta e temporanea, sia nel caso di morte.

Queste norme già prescritte nel regolamento in vigore saranno meglio specificate e meglio adattate a questa legge col nuovo regolamento. Non abbiamo previsto l'intervento del magistrato, giacchè le controversie dipendenti da questa legge, giova sperarlo, si ridurranno a ben poca cosa.

Le controversie saranno rarissime perchè tutto è precisato; l'ammontare dell'indennità, la decorrenza di essa, e i procedimenti per determinare se vi è incapacità assoluta o relativa sono chiari e semplici.

L'onorevole Annoni che da parecchi anni è a capo del maggiore Istituto di assicurazione del Regno, può dirci se in pratica sorgono difficoltà di questa natura, se si è avuto bisogno di ricorrere al magistrato per determinare i casi di incapacità assoluta o relativa.

Io non credo sia necessario prescrivere una eccezionale procedura; rimettiamoci al diritto comune quando si tratta di risolvere questioni le quali si riattaccano a un contratto i cui termini sono precisi, chiari e determinati dalla legge, di maniera che le contestazioni se non sono impossibili diventano almeno rarissime.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Sappiamo ora la forma ordinaria della esecuzione del contratto quando va *de plano*; ma l'operaio per riscuo-

tere l'indennità, io domando, deve andare a Milano, deve andare all'autorità giudiziaria di Milano anche per quella somministrazione giornaliera provvisoria?

Ora qui si potrebbe determinare che per l'esecuzione di questo art. 13, in caso di controversia, si vada innanzi al pretore del luogo dove si esegue il lavoro.

Cominciamo da questa prima parte, dal trovar prontamente il giudice; tanto più che qui si tratta di somministrazione alimentare; io credo dover indicare il pretore del luogo. Questa competenza starà finchè non si credesse di stabilire una designazione di arbitro speciale; perchè allora il diritto comune verrebbe a cessare. Ma fino a quel tempo credo indispensabile di indicare quale sia il magistrato competente per le misure provvisoriale.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Non posso che confermare le notizie di fatto fornite dall'onorevole ministro in risposta al relatore dell'Ufficio centrale.

Soggiungo ancora che in otto anni che funge la Cassa Nazionale di assicurazione, essa non ha mai avuto una controversia per liquidazione delle indennità.

Alla domanda del senatore Auriti come e dove la Cassa effettui i pagamenti dell'indennità, rispondo: che presentemente la Cassa paga in tutte le località dove succede l'infortunio; abbiamo i nostri uffici compartimentali distribuiti in vari punti nel Regno e all'evenienza, quando occorresse, abbiamo anche la facoltà di farci assistere dagli uffici postali; vede quindi che si può provvedere fino quasi all'ultimo abituro.

Quanto poi al giudice o Foro che dovrebbe occuparsi di eventuali controversie, io non potrei oggi dire all'onor. Auriti quale sistema adotterà la Cassa Nazionale in rapporto alla nuova legge che stiamo per introdurre.

Presentemente la Cassa stabilisce contrattualmente il luogo di suo domicilio; di conseguenza, la competenza del giudice o Foro di quel domicilio, era per lei necessità.

La Cassa Nazionale non voleva esporsi ad essere chiamata innanzi a tutti i giudici del Regno e, una volta che si stabilisce per legge, l'obbligo dell'assicurazione, assicurazione che può farsi tanto dalla Cassa Nazionale degli in-

fortuni, quanto dalle Società private, è naturale che il ministro, nel regolamento che farà per l'esercizio di questa legge, dovrà provvedere a sciogliere anche questa difficoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io credo, e l'onorevole ministro vorrà forse consentire, che sia utile aggiungere qui: « In caso di controversia sull'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, decide il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio ».

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

Senatore AURITI, *relatore*. Lo ringrazio.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Nel rispondere all'onorevole Auriti, avea dimenticato una terza domanda che egli mi aveva fatto, ed era, se nel caso di controversia, la nostra Cassa di assicurazione fosse soggetta ai tribunali comuni, ed ordinari.

Ripeto che la Cassa fino adesso ebbe sempre a vivere sotto l'impero della legge comune, non le fu mai attribuita norma alcuna o giurisdizione speciale che infirmasse il diritto generale di tutti i cittadini. Ma nella istituzione e svolgimento di questo istituto eravamo in una questione di libera associazione, in un contratto bilaterale dove si potevano stabilire anche eccezioni di competenza.

Nell'applicazione della nuova legge può essere conveniente che la competenza sia del giudice del luogo dove è successo l'infortunio pel caso di controversie di cui discorriamo. Per questo io me ne sarei rimesso al regolamento.

Ma certo potrebbe nascere il dubbio se il determinare questa competenza sia facoltà del ministro e il definirla per legge è forse meglio. Ond'io aderisco perfettamente all'emendamento proposto dall'onor. Auriti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Trattandosi di modificare le regole della competenza in un caso speciale e ben specificato, per fissare l'indennità giornaliera, io consento nel concetto dell'Ufficio centrale, e vorrei che l'aggiunta suonasse presso a poco così: « in caso di controversia decide il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio ».

Senatore AURITI, *relatore*. Se il presidente ed il Senato lo permettono chiederai pochi minuti di tempo per coordinare queste modificazioni.

PRESIDENTE. Faccia pure.

È in discussione l'articolo che porta provvisoriamente il n. 11 *ter*, che rileggo:

Art. 11 *ter*.

Qualora dopo i primi undici giorni d'infermità, non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'art. 11. Della somma di queste indennità si terrà conto nella liquidazione definitiva.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone un'aggiunta; che cioè dopo le parole « fissata al n. 3 dell'art. 11 » si dica « In caso di controversia sull'indennità giornaliera, è competente a giudicare il pretore nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'aggiunta che ho letta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1 *ter*:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Voglio richiamare l'attenzione del Senato sopra un articolo che era stato da noi proposto.

Nei progetti di legge a questo simili è preveduto il caso frequente nel quale l'incapacità parziale, per esempio per la perdita d'un occhio, diviene permanente, perchè dopo un certo tempo come conseguenza dell'occhio perduto si perde anche l'altro, come pure si prevede il caso inverso che un'infermità dichiarata permanente, divenga temporanea, e generalmente si fissa un termine entro il quale queste dispute si possono elevare, onde non lasciare le cose troppo lungamente nell'incertezza per la possibilità di questa revisione della liquidazione dell'indennità.

Per queste ragioni noi avevamo proposto l'articolo 28 che è del seguente tenore:

Art. 28.

Ad istanza delle parti interessate, entro un anno dalla liquidazione, sia amichevole sia giudiziale, delle indennità, si dà luogo a revisione per le finali conseguenze non prevedute dalle lesioni personali.

Non prevedute sia per cessazione dell'incapacità, sia perchè la incapacità parziale o temporanea divenne totale o assoluta.

Vi era anche in questo articolo un'altra disposizione che non sarebbe necessaria, ma che potrebb'essere un ricordo salutare.

Per spiegare l'aumento degl'infortuni si dice che una delle ragioni sia la facilità della simulazione di questi danni; e che si venga frequentemente a riscuotere una somma non dovuta o maggiore della dovuta.

Ma questo è un reato e non ci sarebbe bisogno di dirlo, perchè si applica il Codice penale. Noi avevamo creduto di ricordarlo, ma non insistiamo se si stima che non sia necessità di farlo.

Insistiamo piuttosto sulla prima parte, poichè ripeto, è un caso preveduto dai diversi progetti che ho tenuti presenti, e mi pare che anche nel progetto Grimaldi se ne dicesse qualche cosa.

Prima di farne una proposta formale, io apro una discussione su questo argomento.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel progetto ministeriale non si era fatta menzione della revisione, perchè quando la legge assegna speciali indennità secondo che si tratti d'incapacità parziale o d'incapacità assoluta, questo diritto di revisione è implicito.

Il volerlo poi restringere, parmi che nuoccia e non giovi. Ecco la ragione per cui era stata trascurata questa disposizione nel progetto ministeriale.

Quindi io non mi oppongo perchè la disposizione non mi pare equa, ma perchè la credo compresa nelle disposizioni generali della legge. Reputo poi giustissimo il richiamo che si fa dell'art. 413 del Codice penale.

Per queste ragioni, accettando il concetto che io credo implicito nella legge, prego l'Ufficio centrale a non insistere.

E poichè questa che discutiamo è l'ultima delle proposte dell'Ufficio centrale, mi si conceda di rendere ad esso ed al suo degno relatore grazie vivissime, per aver con lungo studio e grande amore migliorato il disegno di legge presentato dal Governo; e maggiori grazie devo a questo sapientissimo Consesso per averlo illustrato e suggellato con l'autorità del suo suffragio, con le sue dotte discussioni. (*Benissimo*).

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Ringrazio il ministro delle parole cortesi rivolte all'Ufficio centrale, ed io, da mia parte, debbo anche alcune dichiarazioni al Senato.

Il Senato ha già letto nella mia relazione come l'Ufficio centrale caldeggi l'approvazione di questa legge, riconoscimento e sanzione di un principio di giustizia a favore degli operai, che s'impone ormai a tutti gli Stati civili. Che anzi da taluno è sembrata quasi un po' esagerata la nostra dottrina di trovare all'obbligo della indennità legale per gl'infortuni nel lavoro il fondamento di un diritto. Nel tempo stesso il Senato ricorda che io ho detto che vi erano alcune divergenze col ministro, ma secondarie, e che non toccavano il principio generale della legge.

Dissi del pari che uno poteva essere il punto di più spiccata divergenza, quello cioè intorno alla responsabilità dell'operaio per colpa grave, al dritto di avere assicurata o no quella indennità legale anche quando il danno fosse cagionato da sua colpa grave. Questa parte diede appunto luogo ad una vivace discussione nella tornata di ieri.

Ma ciò, o signori, non muta per nulla il giudizio dell'Ufficio centrale e del suo relatore, unanimi nell'approvare una legge fondata sulla equità e sulla giustizia. Ed io prego vivamente il Senato che la legge esca autorevole dall'urna, confortata da un grandissimo numero di voti favorevoli.

Questa è l'ultima preghiera che fa il relatore al Senato, se possono meritare qualche premio le fatiche, che egli ha speso con amore intorno a questo progetto di legge (*Approvazioni vivissime*).

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1892

PRESIDENTE. Non mi rimane che pregare l'Ufficio centrale di coordinare questo progetto di legge; e domandare all'on. relatore se egli crede di poter essere in grado di riferir domani sul coordinamento, di maniera che, domani stesso, dopo le relative deliberazioni del Senato, si possa procedere alla votazione del progetto a scrutinio segreto.

Senatore AURITI, *relatore*. Domani sarò pronto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

**Annunzio della morte e commemorazione del deputato Niccolò Ferracciù.**

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 2 marzo 1892.

« Compio il doloroso ufficio di partecipare a V. E. la morte dell'illustre comm. senatore Niccolò Ferracciù, vice-presidente della Camera dei deputati avvenuta oggi in Roma.

*Il ministro dell'interno*  
G. NICOTERA.

Signori senatori,

L'avv. Niccolò Ferracciù, di cui ci si annunzia e noi lamentiamo la perdita, era il più antico dei deputati.

Nella sua lunga carriera parlamentare che si svolse per 15 legislature, dalla seconda alla diciassettesima, egli ebbe spesso dai suoi colleghi testimonianza e segni della grande stima nella quale era tenuto.

Fu altra volta come era testè vice-presidente della Camera.

Il Senato ebbe spesso occasione di ammirare del Ferracciù l'alto animo, i nobili intendimenti; soprattutto quando egli fu ministro, una

volta della marina, un'altra volta della grazia e giustizia.

Tutti quelli che accostarono il Ferracciù sanno quanta bontà albergasse in quell'animo eletto; sanno con quanta devozione di patriota egli servisse il Re e la Patria (*Bene*).

Io credo di farmi interprete del Senato esprimendo il profondo nostro cordoglio per la perdita irreparabile che ha fatto l'Italia (*Approvazioni generali vivissime*).

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi associo con l'animo commosso alle nobili parole pronunciate dal presidente del Senato in commemorazione dell'on. deputato Ferracciù a cui mi legavano saldi vincoli di affetto e sentimenti di profonda revèrenza.

Egli fu decoro della Camera elettiva, della quale era il decano, e rimarrà esempio di carattere nobilissimo e schietto, d'animo retto e di virtù antica.

Tutti coloro che lo conobbero non possono che rimpiangere altamente la sua perdita. Io che lo amai e stimai grandemente, mi unisco alle nobili parole pronunciate dal vostro presidente, e son certo che i nostri penosi sentimenti saranno divisi da quanti hanno in pregio la virtù e l'ingegno (*Bene*).

PRESIDENTE. I signori senatori saranno prevenuti del giorno e dell'ora in cui avranno luogo i funerali dell'on. Ferracciù, affinché possano col loro intervento rendere l'ultima testimonianza di affetto al compianto deputato.

Rimanderemo la continuazione della discussione a domani col seguente ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro; (*seguito*).

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).